COMUNE DI VICARI

CITTÀ METROPOLITA DI PALERMO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2025)

Sommario

Articolo 1 - Istituzione e finalità	3
Articolo 2 - Funzioni del C.C.R	3
Articolo 3 - Elettorato	3
Articolo 4 – Composizione e durata	4
Articolo 5– Indizione delle elezioni e calendario	5
Articolo 6 – Commissione elettorale	5
Articolo 7 - Sede e funzionamento	5
Articolo 8 - Prima convocazione del C.C.R	
Articolo 9 – Accessibilità e inclusione	
Articolo 10 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale	6
Articolo 11 - Risorse e Pubblicità	6
Articolo 12– Disposizioni finali	6

Articolo 1 - Istituzione e finalità

- 1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane e del cittadino e al fine di favorire la crescita socio-culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, è istituito nel Comune di Vicari il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (C.C.R.).
- 2. II C.C.R. si prefigge di contribuire all'educazione civile e democratica dei giovani, di accrescere la loro conoscenza del funzionamento del comune, dei suoi organi di governo (Consiglio, Giunta e Sindaco), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di stimolare la coscienza della solidarietà sociale e dell'integrazione.
- 3. Il C.C.R. si prefigge, altresì, di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità locale ed attenti interlocutori degli amministratori, che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro proposte.

Articolo 2 - Funzioni del C.C.R.

- 1. Il C.C.R. svolge le seguenti funzioni
 - a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Re-pubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni degli enti locali e dei rispettivi statuti;
 - c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;
 - d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - f) promuove iniziative di carattere intercomunale;
 - g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;
 - h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
 - i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;
 - j) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;
 - k) promuove iniziative di conoscenza del territorio.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì presentare osservazioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.
- 3. Sulle materie di competenza comunale il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.
- 4. Il Sindaco può organizzare, di propria iniziativa o su richiesta, incontri con il C.C.R.

Articolo 3 - Elettorato

- 1. Possono votare ed essere eletti nel C.C.R. esclusivamente gli studenti residenti a Vicari delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado frequentanti l'I.C.S. "Alfonso Giordano" che non abbiano riportato sanzioni disciplinari uguali o superiori all'allontanamento dalla comunità scolastica.
- 2. Ai fini della candidatura e della proclamazione è necessario il consenso scritto dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale.

3. La perdita dei requisiti anzidetti comporta l'automatica decadenza dalla carica, con la necessità di provvedere alla surroga nel termine di sessanta giorni.

Articolo 4 – Composizione e durata

- 1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da:
 - a) n. 2 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi quinte della scuola primaria dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
 - b) n. 2 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
 - c) n. 3 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
 - d) n. 3 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano".
- 2. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice eletti secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
- 3. Il C.C.R. resta in carica per due anni scolastici.
- 4. Ogni plesso scolastico elegge i propri rappresentanti con consultazioni tra gli studenti del medesimo plesso, comunicandoli al servizio pubblica istruzione del comune, che assiste gli organi istituzionali e che dovrà assistere e rapportarsi con il Consiglio comunale dei ragazzi.
- 5. Le elezioni di costituzione del C.C.R. si svolgono nel primo anno del biennio e riguardano tutti i seggi di cui al comma 1. Nel secondo anno del biennio si procede esclusivamente all'elezione dei seggi riservati alle classi quinte della scuola primaria indicati alla lett. a) del comma 1, salvo quanto previsto ai commi successivi per le surroghe e le integrazioni.
- 6. Ogni elettore ha la possibilità di esprimere la propria preferenza per due candidati (preferenza maschile e preferenza femminile). A tal fine, sulla scheda sono riportati i nomi di tutti i candidati, cosicché l'elettore possa esprimere la propria preferenza barrando la casella a fianco del nome del candidato prescelto. Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura, segni di riconoscimento od espressioni non pertinenti, nonché più preferenze, sono considerate nulle. Per ciascun segmento di cui al comma 1 risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei seggi riservati al medesimo segmento.
- 7. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere, in ciascun segmento deve essere garantita la presenza di almeno un componente appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, in base ai risultati elettorali, non sia rispettata tale condizione, l'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato viene sostituito dal primo dei non eletti del genere meno rappresentato.
- 8. In caso di parità di voti tra candidati per l'ultimo seggio disponibile, è proclamato eletto il candidato di età minore.
- 9. I consiglieri eletti in occasione delle procedure di cui al comma 5 mantengono la carica per l'intero periodo residuo del biennio; la qualità di consigliere è subordinata al permanere, per tutta la durata della carica, dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente regolamento. I consiglieri, per tutta la durata del mandato, rappresentano la classe di appartenenza risultante dall'anno scolastico in corso; la promozione intervenuta nel corso del biennio non determina la perdita della carica. Entro dieci (10) giorni dall'inizio del secondo anno scolastico la Commissione elettorale verifica la conformità della composizione del C.C.R. alla ripartizione prevista dal comma 1. Qualora risulti un deficit di componenti rispetto alla ripartizione prescritta, la copertura dei posti mancanti avviene secondo l'ordine di priorità seguente:
 - a) il primo dei non eletti, in ordine di voti ottenuti, nella lista del medesimo segmento la cui promozione ha generato il fabbisogno (es. primo dei non eletti nella lista dei candidati alla prima, per integrare posti in seconda);

- b) in mancanza di soggetti di cui alla lett. a), il primo dei non eletti, in ordine di voti ottenuti, nella lista del segmento cui il posto è destinato;
- c) in mancanza dei soggetti di cui alle lett. a) e b), la Commissione elettorale promuove l'indizione di elezioni suppletive limitate al segmento interessato con le modalità previste dal presente regolamento.
- 10. Per i seggi riservati alle classi quinte della scuola primaria, qualora il titolare del seggio perda i requisiti di eleggibilità nell'anno successivo alla relativa elezione, subentra automaticamente il primo dei non eletti della stessa consultazione riservata alle quinte, purché in possesso dei requisiti al momento dell'accettazione; in mancanza di soggetti idonei si applicano le disposizioni del comma 9, lett. c).

Articolo 5– Indizione delle elezioni e calendario

- 1. Le elezioni del C.C.R. sono indette con decreto del Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno scolastico e si svolgono secondo il seguente calendario:
 - a) pubblicazione dell'avviso: entro 5 giorni dall'indizione;
 - b) presentazione delle candidature: 10 giorni scolastici;
 - c) giornata di voto: entro il 31 ottobre;
 - d) scrutinio e proclamazione: entro 3 giorni dal voto;
 - e) seduta di insediamento: entro 15 giorni dalla proclamazione.

Articolo 6 – Commissione elettorale

- 1. La Commissione elettorale competente per lo svolgimento delle procedure elettorali del C.C.R. è composta da:
 - a) Dirigente scolastico o suo delegato, Presidente;
 - b) il Segretario comunale o un dipendente da lui delegato
 - c) un docente referente per ciascun segmento.
- 2. La Commissione elettorale per ciascuna seduta nomina tra i suoi componenti il segretario verbalizzante.
- 3. La Commissione:
 - a) valida gli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - b) riceve e ammette le candidature;
 - c) predispone schede, urne e seggi;
 - d) vigila sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
 - e) proclama gli eletti e gestisce le surrogazioni;
 - f) cura ogni ulteriore adempimento necessario ad assicurare la regolare composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
- 4. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso entro 48 ore dalla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro 15 giorni lavorativi.

Articolo 7 - Sede e funzionamento

- 1. Le sedute consiliari del C.C.R. avranno luogo in seduta pubblica nei locali del Teatro Libertà. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute, al C.C.R. è concesso l'uso dei necessari materiali ed attrezzature comunali.
- 2. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si riunisce in seduta pubblica per un minimo di 2 volte nel corso del suo mandato annuale.
- 3. In occasione di particolari ricorrenze o per la trattazione di particolari tematiche, il Consiglio comunale dei Ragazzi può svolgersi insieme al Consiglio comunale.
- 4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano e coordinano le sedute del Consiglio comunale dei ragazzi.

- 5. L'ordine del giorno delle sedute verrà concordato dal Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi con il referente comunale.
- 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti il Consiglio.
- 7. Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
- 8. I consiglieri che decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella lista di appartenenza. Esaurita la lista, non si procede ad elezioni supplettive.
- 9. Per ogni seduta verranno nominati due ragazzi con il compito di segretari, che dovranno redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e trasmetterlo successivamente a preferibilmente su supporto informatico al servizio pubblica istruzione del comune, che assiste gli organi istituzionali.

Articolo 8 - Prima convocazione del C.C.R.

- 1. La prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi è convocata, dal Presidente del Consiglio Comunale del Comune, entro 20 giorni dalla completa trasmissione dei componenti eletti da parte dell'I.C.S. "Alfonso Giordano".
- 2. Nella prima seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente del C.C.R. ed un Vice-Presidente.
- 3. Il Consiglio comunale dei ragazzi può istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
- 4. I gruppi di lavoro elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attraverso i propri rappresentanti in Consiglio.

Articolo 9 – Accessibilità e inclusione

1. Le attività del CCR sono progettate per essere accessibili e inclusive; il Comune, d'intesa con la scuola, adotta accomodamenti ragionevoli per gli studenti con disabilità o BES.

Articolo 10 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. La comunicazione tra il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e il Consiglio comunale avviene tramite il Sindaco, che si impegna a tenere i rapporti tra i due Consigli e a formulare eventuali proposte.

Articolo 11 - Risorse e Pubblicità

- 1. Il Comune può destinare, nei limiti del bilancio comunale, risorse per il funzionamento e per progetti proposti dal CCR (materiali, spese organizzative), senza riconoscimento di compensi ai consiglieri.
- 2. L'Amministrazione comunale garantisce uno spazio sul proprio sito istituzionale per recepire le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 12– Disposizioni finali

- 1. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione prevista dall'art. 85, comma 4, dello Statuto Comunale.
- 3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.
- 4. Eventuali modifiche alle presenti disposizioni sono approvate dal Consiglio Comunale anche su proposta del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.